

IVA

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica slittano al 1° gennaio 2021

di **Sandro Cerato**



DIGITAL Seminario di specializzazione
LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE
Scopri di più >

L'adozione delle nuove specifiche tecniche riguardanti il "Tipo documento" e la "Natura" dell'operazione potranno essere utilizzate dal prossimo 1° ottobre 2020 e diverranno obbligatorie solo a partire dal 1° gennaio 2021. Lo stabilisce il **provvedimento direttoriale n. 166579/2020**, pubblicato ieri, 20 aprile, sul sito dell'Agenzia che modifica il precedente **provvedimento 28 febbraio 2020, n. 99922/2020**.

Con tale ultimo provvedimento, l'Agenzia aveva stabilito, in origine, che dal prossimo 4 maggio 2020 sarebbe stato possibile utilizzare le nuove specifiche tecniche contenute nel provvedimento stesso, il cui impatto riguarda soprattutto i campi "**Tipo documento**" e "**Natura dell'operazione**" nella compilazione del **file xml** della fattura elettronica da inviare al Sdi. Tuttavia, l'obbligo di adozione delle novità era previsto solo a partire dal **1° ottobre 2020**.

Nelle motivazioni al provvedimento di ieri, l'Agenzia precisa che, tenendo conto dell'attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, **si è reso necessario modificare i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica** approvate con il precedente **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020**.

In particolare, con l'ultimo provvedimento si stabilisce che **a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020** il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato al provvedimento stesso, sia con lo schema attualmente in essere.

Solamente a partire dal prossimo 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

In primo luogo, le novità riguardano, come detto, il campo dedicato al “**Tipo documento**” per il quale, ad esempio, sono previsti diversi dettagli per le inversioni contabili, stabilendo i seguenti codici:

- **TD16**: integrazione per acquisti interni, tra cui rientrano ad esempio i servizi relativi ad edifici di cui all'[articolo 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972](#);
- **TD17**: integrazione o autofattura per acquisti di servizi da soggetto non residente ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) (ad esempio il *download* di un *software* acquistato da un fornitore irlandese);
- **TD18**: integrazione della fattura del fornitore Ue per acquisto intracomunitario di beni;
- **TD19**: integrazione o autofattura per acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) (ad esempio l'acquisto di un personale computer già presente in Italia da un fornitore tedesco).

Per gli esportatori abituali si segnala l'introduzione del **codice TD21 in caso di emissione di autofattura per regolarizzazione dello “splafonamento”**, mentre i codici TD22 e TD23 sono dedicati alle estrazioni dei beni da deposito Iva in funzione rispettivamente della debenza o meno del tributo.

Di particolare interesse sono anche le codifiche “speciali” per le **fatture differite**, rispettivamente TD24 per quella tradizionale di cui all'[articolo 21, comma 4, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#), e TD25 per le triangolari c.d. “interne” di cui alla successiva [lett. b\) del comma 4 dell'articolo 21](#).

Per quanto riguarda il **campo “Natura” dell'operazione**, sono state introdotti nuovi dettagli anche nelle ipotesi di operazioni senza applicazione dell'Iva, sia per quelle “**fuori campo**”, sia per quelle **non imponibili**.

Più in dettaglio, per quelle **fuori campo** è stato previsto il **codice N2.1** per quelle carenti del presupposto territoriale per effetto degli [articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972](#) (per le quali l'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#) prevede l'obbligo di emissione della fattura), ed il **codice N2.2 negli altri casi** (per i quali normalmente è facoltativa l'emissione della fattura).

Infine, come detto, importanti sono anche i nuovi codici dedicati alle **operazioni non imponibili** (tra cui quelle che assumono rilievo ai fini dello status di esportatore abituale), per le quali sono stati previsti i seguenti codici:

- **1 per le esportazioni di beni** (tra cui quelle dirette, triangolari, a cura del cessionario non residente, ecc.);
- **2 per le cessioni intracomunitarie di beni** ([articolo 41](#) e [articolo 58 D.L. 331/93](#));
- 3 per le cessioni di beni verso imprese di San Marino;
- 4 per le operazioni assimilate alle esportazioni (ad esempio quelle di cui all'[articolo 72 D.P.R. 633/1972](#));
- **5 per le operazioni non imponibile effettuate a seguito di dichiarazione d'intento**

(quelle verso l'esportatore abituale di cui [all'articolo 8, comma 1, lett. c, D.P.R. 633/1972](#));

- 6 per le altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione dello *status* di esportatore abituale (ad esempio le cessioni a turisti extraUe di cui all'[articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#)).